



COMUNE DI LUMEZZANE
(PROVINCIA DI BRESCIA)

Ordinanza n. 28

OGGETTO: *DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DI SANT'APOLLONIO DEL VENERDI*

IL SINDACO

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;

Visto l'art. 38 della Legge 833/1978 in riferimento al Sindaco quale autorità sanitaria locale;

Visto il D. Lgs. 1/2018 in materia di protezione civile;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

- 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- 10 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- 17 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 555 del 29 maggio 2020 recante "ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19";

Considerato che l'allegato 1 all'Ordinanza sopra citata "NUOVO CORONAVIRUS SARS-COV-2 - LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE", alla voce "COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e operatori su posteggi isolati e in forma itinerante)" prevede, "Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere con esclusione delle sagre), la cui regolamentazione è competenza dei Comuni, che devono assicurare:

■ la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;

■ il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;

- ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti,
- informazione per garantire il distanziamento dei clienti: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
- maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale. **In ogni caso dovrà essere garantita la distanza laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro;**
- individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.”

Sentito il Centro Operativo Comunale.

ORDINA

Art. 1 Orari di svolgimento del Mercato

Il mercato che si tiene il venerdì in Piazza Paolo VI osserva la seguente articolazione oraria:

- Tra le ore 07.00 e le ore 08.00 è concesso l'ingresso all'area mercatale esclusivamente agli ambulanti, al fine di posizionarsi nei posteggi assegnati;
- Tra le ore 08.00 e le ore 13.00 è concesso l'accesso all'area mercatale agli avventori, con le modalità sotto specificate, al fine dell'esercizio delle attività di compravendita.

Art. 2 Modalità di svolgimento del Mercato

Il mercato deve svolgersi secondo le seguenti disposizioni:

- a) L'area mercatale è quella individuata nella planimetria allegata alla presente ordinanza, la quale ne costituisce parte integrante;
- b) All'interno della stessa saranno poste le bancarelle, garantendo il distanziamento laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro;
- c) In capo agli ambulanti incombe l'osservanza delle seguenti misure:
 - pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
 - è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
 - messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
 - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
 - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della

manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;

- in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;

d) È fatto obbligo, sia a quanti si trovano all'interno dell'area mercatale sia a quanti si trovano in attesa di accesso alla stessa, di utilizzare la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, nonché di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitare assembramenti;

e) E' possibile effettuare la spunta, che avverrà alle ore 08.00, solamente a condizione che lo spuntista possa garantire la distanza laterale tra il posteggio assegnato e quelli laterali di almeno un metro.

Art. 2 Disposizioni finali e sanzionatorie

a) Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data di pubblicazione della stessa e sono efficaci per tutta la durata di vigenza dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 555 del 29 maggio 2020, ad oggi prevista fino al 14 giugno 2020;

b) La Polizia Locale e le altre FF.OO. sono incaricate della vigilanza della presente;

c) Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 2 del Decreto Legge n. 33/2020;


d) Il presente atto viene contestualmente pubblicato all'Albo Pretorio on line nonché sul sito istituzionale dell'Ente sotto la Sezione "*Delibere - Ordinanze*";

e) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia come indicato dal D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i., ovvero, in alternativa, è ammesso entro 120 giorni il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Lumezzane, 04/06/2020

Il Sindaco
Josehf Facchini
(firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

LUMEZZANE (BS)
Mercato - S. APOLLONIO



LEGENDA POSTEGGI

N.	DIM.
1	10x5
2	11x5
3	9x5
4	9,5x5
5	9x5
6	10x5
7	10x5
8	10x5
10	9x5
11	9x5
12	7x5
13	9x5
16	10x5
18	7x5
20	8x5
21	8x5
22	9x5
24	9x5
27	8x5
28	8x5
29	8x5
31	7,5x5
32	8x5
33	9x5
35	9,5x5
36	7x5